



## Voi e la legge sul lavoro



Verband Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte  
Association suisse des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique  
Associazione svizzera dei medici assistenti e capiclinica



## Che cosa dice

La Legge sul lavoro<sup>1</sup>(LL) protegge i lavoratori dai rischi per la salute associati alla loro attività professionale. Contiene quindi disposizioni sulla protezione della salute e sugli orari di lavoro e di riposo. La legge stabilisce dei requisiti minimi, ma nulla impedisce di adottare regolamentazioni migliori, ad esempio nei contratti collettivi di lavoro (CCL).

## In che misura vi riguarda

In quanto medici assistenti e, in linea di principio, anche in quanto capiclinica, siete assoggettati alla Legge sul lavoro.<sup>2</sup> Tale assoggettamento rappresenta una grande conquista per la quale i nostri soci hanno dovuto lottare. Per questo è ancora più importante sapere qual è la sua rilevanza per il vostro lavoro quotidiano. Ve lo spieghiamo noi.

## Cos'è la durata del lavoro?

La legge definisce come durata del lavoro<sup>3</sup> il tempo durante il quale il lavoratore si tiene a disposizione del datore di lavoro. In ospedale, ciò include l'intera durata della presenza, cioè anche il servizio di guardia. La Legge sul lavoro fa distinzione tra lavoro diurno, serale e notturno. Il lavoro svolto tra le 6 e le 20 è considerato lavoro diurno, quello svolto tra le 20 e le 23 lavoro serale.<sup>4</sup> Di conseguenza, è considerato lavoro notturno quello svolto tra le ore 23 e le ore 6.<sup>5</sup>

## Per quanto tempo è consentito lavorare?

La durata massima del lavoro settimanale è di 50 ore.<sup>6</sup> Ciò vale anche in caso di grado di occupazione a

<sup>1</sup> RS 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio.

<sup>2</sup> Dal 1° gennaio 2005, la LL si applica a tutti i medici assistenti, anche se l'ospedale in cui lavorano non è assoggettato alla LL.


<sup>3</sup> Art. 13 cpv. 1 OLL 1.

<sup>4</sup> Art. 10 cpv. 1 LL.

<sup>5</sup> Cfr. art. 16 LL.

<sup>6</sup> Art. 9 cpv. 1 lett. b LL.





tempo parziale. Tale orario include anche il perfezionamento professionale strutturato. Includendo le pause, la durata del lavoro diurno e serale, compreso il lavoro straordinario, non può superare le 14 ore.<sup>7</sup> Per lavoro straordinario si intende il tempo eccedente la durata massima settimanale del lavoro pari a 50 ore.<sup>8</sup> Può essere ordinato in casi eccezionali ed è limitato a 2 ore al giorno.<sup>9</sup> Sono esclusi i giorni feriali liberi e le emergenze. In tal caso è consentito svolgere più di 2 ore di straordinario al giorno.

In un anno civile, non è consentito prestare in totale più di 140 ore di lavoro straordinario.<sup>10</sup> Ciò vale anche se lo si compensa interamente o in parte con tempo libero. Il datore di lavoro è tenuto a retribuire le ore di lavoro straordinario non compensate con un supplemento salariale del 25 per cento.<sup>11</sup>

Normalmente si può lavorare per un massimo di 6 giorni consecutivi.<sup>12</sup>

Sette giorni sono consentiti a condizione che:

- il lavoro diurno e serale quotidiano non superi le 9 ore (per il lavoro notturno non vi è alcuna limitazione aggiuntiva);
- la durata massima del lavoro settimanale venga rispettata nella media su due settimane; e
- il lavoratore ottenga almeno 83 ore consecutive di riposo subito dopo il settimo giorno di lavoro.<sup>13</sup>

### Come è regolato il lavoro notturno?

Le norme sul lavoro notturno si applicano se una parte del lavoro viene svolto nel periodo dalle 23 alle 6 del giorno successivo.<sup>14</sup> Il lavoro notturno può essere svolto per un massimo di 12 ore (per esempio, tra le 21 e le 9 del mattino successivo), a condizione che sia seguito da almeno 12 ore di riposo e che vi sia la possibilità di coricarsi. Ulteriori disposizioni sono:

<sup>7</sup> Art. 10 cpv. 3 LL.

<sup>8</sup> Artt. 12 e 13 LL; art. 25 OLL 1.

<sup>9</sup> Art. 12 cpv. 1 LL.


<sup>10</sup> Art. 12 cpv. 2 LL.

<sup>11</sup> Art. 13 cpv. 1 LL.

<sup>12</sup> Art. 16 cpv. 2 OLL 1.

<sup>13</sup> Art. 7 cpv. 2 OLL 2.

<sup>14</sup> Art. 10 cpv. 1 LL.



a. La durata massima del lavoro è di 10 ore, gran parte delle quali sono puro tempo di presenza.

OPPURE

b. Vengono prestate come massimo 8 ore effettive di lavoro e tutte le 12 ore contano come orario di lavoro.<sup>15</sup>

Se si prestano più di 25 turni notturni all'anno o in caso di lavoro notturno prolungato (cioè 10 ore di lavoro, comprese in uno spazio di 12 ore)<sup>16</sup>, sono obbligatorie una visita medica e una consulenza.<sup>17</sup> La visita medica comprende un controllo di base dello stato di salute del lavoratore e l'accertamento della sua idoneità al lavoro notturno.<sup>18</sup> La consulenza riguarda aspetti specifici legati al lavoro notturno, come ad esempio questioni familiari o di natura sociale.<sup>19</sup>


Se si presta lavoro notturno per più di 25 volte per anno civile, è possibile compensare con tempo libero il 10 per cento delle ore di lavoro notturno svolte nel corso di un anno.<sup>20</sup> Se si presta un numero di turni notturni inferiore, si ha diritto a un supplemento salariale del 25 per cento per le ore lavorate di notte.<sup>21</sup>

### **Quali sono le norme in materia di riposo?**

Il lavoratore ha diritto a un periodo di riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive.<sup>22</sup> Il riposo può essere ridotto più volte alla settimana fino a 9 ore, a condizione che la durata di 12 ore sia rispettata nella media su due settimane.<sup>23</sup> In caso di lavoro notturno però, deve essere concesso un periodo di riposo di 12 ore senza eccezioni.<sup>24</sup>

Il datore di lavoro non può compensare i periodi di riposo con denaro, eccetto alla fine del rapporto di lavoro.<sup>25</sup>





## Che cosa è il servizio di picchetto?

Il servizio di picchetto, detto anche reperibilità, è il tempo durante il quale il lavoratore si tiene pronto per eventuali turni di lavoro in caso di eventi particolari, pur non essendo tenuto a rimanere sul luogo di lavoro.<sup>26</sup>

Se il tempo che trascorre tra la convocazione del lavoratore e il suo arrivo sul luogo di lavoro (tempo d'intervento) è di almeno 30 minuti e se il servizio di picchetto viene effettuato al di fuori dell'istituzione, esso deve essere conteggiato come orario di lavoro solo nella misura in cui il lavoratore presta effettivamente la propria opera. Anche la durata del viaggio verso e dal luogo di lavoro deve essere conteggiata nell'orario di lavoro.<sup>27</sup>

Se il tempo di intervento è inferiore a 30 minuti, il lavoratore ha diritto in aggiunta a un accredito pari al

10 per cento del tempo dedicato al servizio di picchetto inattivo.<sup>28</sup>

Se non è consentito lasciare il luogo di lavoro, non si tratta più di servizio di picchetto, ma di servizio di guardia. L'obbligo di rimanere sul posto dipende da un'istruzione esplicita del datore di lavoro o si deduce indirettamente dal tempo di intervento ridotto (inferiore a 30 minuti) che, oggettivamente, non permette di svolgere il proprio servizio di picchetto altrove.<sup>29</sup>

Il servizio di guardia va conteggiato interamente nell'orario di lavoro, anche se non si è chiamati a intervenire.<sup>30</sup> Di conseguenza, dopo aver prestato un servizio di guardia si ha diritto al riposo giornaliero.

<sup>15</sup> Art. 10 cpv. 2 OLL 2.

<sup>16</sup> Art. 29 cpv. 1 OLL 1.

<sup>17</sup> Art. 45 cpv. 1 lett. c ed e OLL 1.

<sup>18</sup> Art. 43 cpv. 1 e art. 45 cpv. 3 OLL 1.

<sup>19</sup> Art. 43 cpv. 3 OLL 1.

<sup>20</sup> Art. 17b cpv. 2 LL in combinato disposto con l'art. 31 cpv. 1 OLL 1.

<sup>21</sup> Art. 17b cpv. 1 LL e 31 segg. OLL 1.

<sup>22</sup> Art. 15a cpv. 1 LL.

<sup>23</sup> Art. 9 OLL 2.

<sup>24</sup> Art. 10 cpv. 1 OLL 2.

<sup>25</sup> Art. 22 LL.

<sup>26</sup> Art. 14 cpv. 1 OLL 1.

<sup>27</sup> Art. 15 cpv. 2 OLL 1.

<sup>28</sup> Art. 8a cpv. 2 OLL 2.

<sup>29</sup> Cfr. art. 8a cpv. 2 OLL 2.

<sup>30</sup> Art. 15 cpv. 1 OLL 1 e art. 8a cpv. 3 OLL 2.



## Vicino ai giovani

### **Desiderate maggiori informazioni su di noi?**

Associazione svizzera dei medici assistenti e capiclinica

Bollwerk 10, Casella postale | 3001 Berna

Tel. +41 31 350 44 88 | sekretariat@vsao.ch

[www.vsao.ch](http://www.vsao.ch)

[f](#) [in](#) [@](#) [@vsaoasmac](#)



## Come sono regolati i servizi di picchetto?

Il servizio di picchetto può seguire direttamente il normale turno di lavoro, quindi interrompendo il riposo, che però deve essere concesso al termine di un eventuale servizio di picchetto. In ogni caso, al lavoratore devono essere garantite 4 ore di riposo consecutive. Se ciò non è possibile, il datore di lavoro deve concedere un periodo di riposo di almeno 11 ore al termine dell'ultimo intervento.<sup>31</sup>

In un periodo di 4 settimane, è consentito svolgere servizio di picchetto per un massimo di 7 giorni. Dopo l'ultimo servizio di picchetto, non si può essere richiamati per un altro servizio di picchetto nelle 2 settimane successive.<sup>32</sup>

Eccezionalmente, sono consentiti 14 servizi di picchetto nell'arco di 4 settimane, se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:


- risorse umane scarse;
- il numero di interventi effettivi durante il servizio di picchetto nell'anno civile non è superiore a 5 al mese (massimo 55 interventi per anno civile).<sup>33</sup>

La Legge sul lavoro non regola i supplementi per il servizio di picchetto. Essi devono essere concordati separatamente (ad es. nel contratto di lavoro o nel CCL).

<sup>31</sup> Art. 19 cpv. 3 OLL 1.

<sup>32</sup> Art. 14 cpv. 2 OLL 1 e art. 8a cpv. 4 OLL 2.

<sup>33</sup> Art. 14 cpv. 3 OLL 1.



## Quali sono le conseguenze di una gravidanza o dell'allattamento?

La lavoratrice deve essere occupata in modo tale che la sua salute e quella del bambino non siano pregiudicate.<sup>34</sup> Ciò significa che, durante la gravidanza e l'allattamento, non è consentito restare in servizio più a lungo della durata ordinaria concordata del lavoro giornaliero e in nessun caso per più di 9 ore al giorno.<sup>35</sup> L'orario di lavoro previsto deve essere adattato di conseguenza, senza alcuna conseguenza sul salario.


A partire dal 4° mese di gravidanza, il riposo giornaliero deve essere di almeno 12 ore.<sup>36</sup> Inoltre, a partire dall'8a settimana prima del parto, non è più consentito occupare la

lavoratrice tra le ore 20 e le 6 del mattino successivo.<sup>37</sup>

Le puerpere non possono essere occupate nelle 8 settimane successive al parto e, in seguito, fino alla 16a settimana, possono esserlo solo con il loro consenso.<sup>38</sup>

Alle donne che allattano deve essere concesso il tempo necessario per allattare o pompare il latte. Durante il primo anno di vita del bambino, una parte di tale tempo stabilita per legge viene conteggiata come orario di lavoro retribuito.<sup>39</sup>

**Segnalazione degli abusi ▶**



In caso di violazioni della Legge sul lavoro o di abusi di altro tipo, rivolgetevi al nostro servizio di segnalazione asmac ([asmac.ch/segnalazione](https://asmac.ch/segnalazione)). Esamineremo ogni segnalazione pervenuta!

<sup>34</sup> Art. 35 cpv. 1 LL.

<sup>35</sup> AArt. 60 cpv. 1 OLL 1.

<sup>36</sup> Art. 61 cpv. 1 OLL 1.

<sup>37</sup> Art. 35a cpv. 4 LL.

<sup>38</sup> Art. 35a cpv. 3 LL.

<sup>39</sup> Art. 60 cpv. 2 OLL 1.